



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 71 Data 22-09-2014	OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VERIFICA PRESUPPOSTI ANNULLAMENTO D'UFFICIO ED IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DELLA FIGURA DI DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE "PARONA".
------------------------------	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **16:30**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Schiapacassa Dott.ssa Antonia**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 72
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: **Lorena Marco**

OGGETTO APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VERIFICA PRESUPPOSTI ANNULLAMENTO D'UFFICIO ED IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DELLA FIGURA DI DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE "PARONA".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- la Giunta Comunale, con propria delibera n° 26 del 31.03.2014, ha dato avvio ad una procedura di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato della figura di Direttore dell'Azienda Speciale "Parona", dettando le relative "linee guida";
- con la determina n° 38 del 15.04.2014 il responsabile del servizio ha approvato l'Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, da pubblicare sull'Albo pretorio *on line* del Comune, sul sito istituzionale del Comune e su quello dell'Azienda Speciale, in base al quale il Comune si riservava "la facoltà di revocare, modificare, sospendere o annullare" la procedura ove necessario al perseguimento del pubblico interesse;
- il Revisore dei Conti, nominato con deliberazione C.C. n. 46/2011, con nota prot. n. 1897 del 16.04.2014, specificamente interrogato in merito ai riflessi ed alle conseguenze della selezione per l'assunzione di specie sulle spese per il personale del Comune di Parona, dava atto dell'"oggettivo sforamento nell'anno 2013 delle spese complessive di personale rispetto all'anno 2012", invitando l'ente pubblico a procedere in conformità rispetto agli obblighi legislativi imposti al fine del contenimento dell'esborso pubblico;
- la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione del n° 49 dell'08.05.2014 del responsabile del servizio-Segretario Comunale, all'esito delle proprie operazioni di scrutinio individuava come primo classificato il Dott. Pietrolino Angelo;
- la Giunta Comunale con delibera n° 36 del 21.05.2014 approvava i verbali delle Commissioni Giudicatrice e la graduatoria finale, dando atto che la direzione dell'Azienda sarebbe stata affidata al vincitore ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'Azienda Speciale, soltanto dopo opportune verifiche circa il rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge in ordine alla capacità assunzionale;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con verbale del 23.05.2014 prendeva atto della graduatoria finale della selezione pubblica attestante che il Dott. Pietrolino Angelo risultava primo nella suddetta graduatoria e *“in attesa delle comunicazioni del Comune di Parona ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Aziendale, [dava] sin d'ora mandato al Presidente ed agli uffici per ogni opportuno e necessario adempimento”*;

- in pari data, il Presidente dell'Azienda stipulava contratto di assunzione a tempo indeterminato con il primo qualificato, Dott. Pietrolino Angelo pur in assenza della preventiva e necessaria nomina del Direttore Generale da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'Azienda Speciale;

- con comunicazione in data 27.06.2014 prot. com. n. 2954 l'amministrazione ha dato avvio al procedimento di autoannullamento d'ufficio del procedimento amministrativo di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato della figura di Direttore dell'Azienda Speciale “Parona” comunicando (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e s.s. della l. n. 241/1990), l'intenzione di procedere alla verifica dei presupposti per l'esercizio dei poteri di annullamento in via di autotutela della delibera di Giunta Comunale n. 26/2014 e di tutti gli atti ad essa connessi e/o comunque consequenziali, e per le conseguenti determinazioni in ordine alla nullità e/o annullamento del contratto di assunzione a tempo indeterminato stipulato dal Presidente dell'Azienda speciale con il Dott. Pietrolino Angelo;

- con comunicazione ricevuta al protocollo comunale il 10/7/2014 n. 3149 il Dott. Pietrolino presentava al Comune le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sostenendo come, in sostanza -considerata la modifica dell'art. 18, comma 2 bis 25 giugno 2008, n.112 nel senso che le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali (come l'Azienda Speciale Parona) sarebbero escluse dai limiti imposti dagli enti locali al fine del contenimento della spesa pubblica con riferimento alle assunzioni di personale- sarebbe venuto meno l'interesse pubblico all'annullamento della procedura che ha visto il medesimo vincitore

- con comunicazione in data 24.07.2014 prot. com. n. 3375 si è provveduto alla sospensione dei termini del procedimento di autoannullamento d'ufficio del procedimento amministrativo

PRESO ATTO dell'intervenuta modifica legislativa del citato art. 18 (*ex multis*, Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione 7 luglio 2014, n. 170: “Dal raffronto tra la vecchia e la nuova formulazione della norma contenuta nell'art. 18, comma 2 bis, d.l. n. 112/2008 emerge che ... le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ... sono escluse dai limiti assunzionali stabiliti dagli enti locali al fine del contenimento della spesa pubblica”), giova, d'altro canto, richiamare quanto previsto dall'art. 1, comma 136 delle Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In base a tale disposizione, *“Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso”*.

Così disponendo, il legislatore ha introdotto una fattispecie speciale di annullamento d'ufficio rispetto all'ordinario procedimento di cui all'art. 21 *nonies* della Legge 241/1990.

Invero se, di norma, presupposti per procedere al ritiro di un atto risultano essere (i) l'illegittimità del provvedimento stesso, (ii) un'adeguata motivazione che attesti concrete ragioni di pubblico interesse all'annullamento, non riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità, (iii) la prevalenza di tale pubblico interesse rispetto all'affidamento del privato destinatario del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione, (iv) il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale ed (v)

un'adeguata istruttoria, il citato art. 1, comma 136 ha introdotto una particolare ipotesi di interesse pubblico *in re ipsa* sempre prevalente rispetto a quelli del privato, ovverosia l'interesse di "conseguire risparmi o minori oneri finanziari" per la pubblica amministrazione (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2010, n. 1946; T.a.r. Milano, Sez. III, 8 aprile 2013, n. 861; T.a.r. Bari, Sez. I, 19 novembre 2012, n. 1953: "*In assenza di coordinamento tra l'art. 21 nonies, comma 1 legge 7 agosto 1990 n. 241 e l'art. 1, comma 136 legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve ritenersi che tale ultima norma abbia individuato l'unica ipotesi di annullamento d'ufficio per ragioni di pubblico interesse in re ipsa di provvedimenti che comportano un indebito esborso di danaro pubblico con esclusione di altri casi non connessi a risparmi o minori oneri per la Pubblica Amministrazione ... essendo prevalente l'interesse pubblico al risparmio rispetto a quello privato*".)

In particolare, per procedere ai sensi di quest'ultima disposizione, occorre che:

- gli atti da annullarsi risultino viziati. Nel caso di interesse, gli atti della selezione pubblica paiono risultare illegittimi per violazione dell'art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che -come sopra anticipato- impone agli enti locali soggetti al patto di stabilità -quali a partire dall'1 gennaio 2013, pure il Comune di Parona- di adottare misure idonee a garantire la riduzione della spesa per il personale, da intendersi come riduzione dell'ammontare della spesa per il personale dell'anno precedente.

In sostanza, l'aver avviato e concluso un procedimento che condurrà ad un ingiustificato esborso di denaro pubblico sembra contrastare rispetto alla normativa appena richiamata, con la conseguenza che gli atti della procedura paiono risultare illegittimi.

- con l'atto di ritiro si persegue l'interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica. Interesse che nel caso di specie si ricava alla luce del parere reso dal revisore contabile e del Rendiconto della gestione di esercizio 2013 (che attestano l'oggettivo sfioramento nell'anno 2013 delle spese complessive di personale rispetto all'anno 2012), per cui l'interesse ad un contenimento del denaro pubblico sembra concretarsi in re ipsa.

CONSIDERATO di individuare Responsabile del procedimento, ai sensi della vigente normativa, la D.ssa Schiapacassa Antonia, Segretario Comunale

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario 2014 in fase di redazione;

VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

VISTO e PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

L'approvazione delle premesse quale parte integrante del presente atto;

1) DI INTEGRARE l'avvio del procedimento per la verifica dei presupposti per l'esercizio dei poteri di annullamento in via di autotutela della delibera di Giunta Comunale n. 26/2014 e di tutti gli atti ad essa connessi e/o comunque consequenziali, e per le conseguenti determinazioni in ordine alla nullità e/o annullamento del contratto di assunzione a tempo indeterminato stipulato dal Presidente dell'Azienda speciale con il Dott. Pietrolino Angelo;

- 2) DI NOMINARE Responsabile del Procedimento la D.ssa Schiapacassa Antonia, Segretario Comunale**
- 3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 22-09-2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25-09-2014 al 10-10-2014

Addì 25-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Schiapacassa Dott.ssa Antonia

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 25-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Schiapacassa Dott.ssa Antonia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☒ Comunicata ai capigruppo consiliari il 25-09-2014 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- ☒ E' esecutiva il 05-10-2014 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - ☒ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Schiapacassa Dott.ssa Antonia